Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1097

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRANATO, ANGRISANI, DE LUCIA, DONNO, FLORIDIA, LANNUTTI, LA MURA, Marco PELLEGRINI, PUGLIA, ROMANO e TRENTACOSTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2019

Modifica all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende modificare l'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cosiddetto testo unico del pubblico impiego, con l'obiettivo di prevedere l'istituzione di un reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale (USR) avverso gli atti di gestione del rapporto di lavoro e i provvedimenti disciplinari di competenza dei dirigenti scolastici.

Nello specifico, si tratta di atti e provvedimenti di gestione del rapporto di lavoro, compresi quelli di cui al comma 2, lettera *d)*, dell'articolo 396 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (ovvero quelli concernenti la formazione delle classi, l'assegnazione delle cattedre ai docenti e la formulazione dell'orario). Scopo del presente disegno di legge è, pertanto, quello di offrire, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, una tutela deflattiva del contenzioso che possa configurarsi quale rimedio alternativo al ricorso agli organi giurisdizionali per il personale docente e amministrativo. In questo modo, difatti, verrebbe data la possibilità alla medesima amministrazione scolastica - complessivamente intesa - di valutare, entro un termine breve, la *ratio* delle scelte effettuate dai dirigenti scolastici in qualità di datori di lavoro.

L'istituzione del reclamo si giustifica alla luce dell'attuale configurazione giuridica dell'ordinamento scolastico, non sussistendo un rapporto di dipendenza gerarchica tra dirigenti scolastici e dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Difatti, a seguito del riconoscimento alle istituzioni scolastiche dell'autonomia didattica, amministrativa e di ricerca, ai sensi del regolamento di autonomia emanato con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 – attuativo dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetto « Bassanini semel ») – le scuole si qualificano quali autonomi soggetti giuridici.

Per tale ragione, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – il cosiddetto testo unico del pubblico impiego – i dirigenti scolastici, posti al vertice di ogni scuola, sono identificati quali legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche nei rapporti con terzi. A essi, inquadrati nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, è attribuita la qualifica dirigenziale.

Il presente disegno di legge si fonda sulla convinzione che essendo la figura del dirigente scolastico inquadrata nell'ambito suddetto l'istituzione di una procedura di reclamo non possa considerarsi lesiva delle competenze e delle attribuzioni vigenti. Difatti, il conferimento di tale potere può ricondursi al generico potere di vigilanza sul rispetto delle norme generali in materia di istruzione che l'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attribuisce agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica articolati su base regionale.

Nel merito delle modalità di decisione del reclamo si stabilisce che essa venga resa in

conformità al parere di una commissione composta da tre dirigenti ministeriali della funzione tecnico-ispettiva. Tale commissione è istituita presso ogni ufficio scolastico regionale. Il tempo complessivo di durata della procedura è di venti giorni: l'interessato può presentare reclamo al dirigente preposto all'USR entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento nell'albo della scuola o nel sito *internet* dell'istituzione scolastica di riferimento. La decisione viene presa entro il termine dei successivi quindici giorni, su parere conforme dell'organo all'uopo costituito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

« *11-bis.* Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e fermi restando gli articoli 5, comma 4, 14, comma 7, e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avverso gli atti di gestione del rapporto di lavoro e i provvedimenti emanati dal dirigente scolastico, ivi compresi quelli disciplinari e gli atti relativi all'esercizio delle attività di cui al comma 2, lettera *d)*, dell'articolo 396 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione nell'albo della scuola o nel sito *internet* dell'istituzione scolastica di riferimento o della notifica all'interessato, è ammesso un reclamo motivato al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.

11-ter. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale accoglie oppure rigetta il reclamo entro il termine perentorio di quindici giorni, su parere conforme della commissione di cui al comma 11-*quinquies*. In caso di accoglimento, la decisione del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale annulla e sostituisce l'atto o il provvedimento impugnato, con effetti a far data dal deposito della decisione, e non costituisce, in ogni caso, condizione di procedibilità ai fini dell'eventuale esperimento di un'azione giudiziale avente per oggetto il medesimo atto o provvedimento. La decisione sul re-

clamo è notificata entro il termine di cinque giorni al reclamante e al dirigente scolastico, nonché, in caso di accoglimento, all'ufficio competente per territorio in materia di provvedimenti disciplinari.

11-quater. Il dirigente scolastico provvede a dare tempestiva attuazione alla decisione assunta ai sensi del comma 11-*ter*. In caso di inerzia, l'inadempimento costituisce comportamento antidoveroso ai fini della responsabilità disciplinare.

11-quinquies. Con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale è istituita presso gli uffici scolastici regionali una commissione per i reclami di cui al comma 11-*bis*, composta da tre dirigenti del corpo ispettivo.

11-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 11-*bis* a 11-*quinquies* si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 ».

Art. 2.

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00